

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3697

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TOLLOY)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile
a scarico di materie prime temporaneamente importate

Presentato alla Presidenza il 28 dicembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, l'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1913, n. 1453, prescrive che la riesportazione dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime temporaneamente importate abbia luogo ad opera della stessa persona che effettuò la temporanea importazione e attraverso la medesima dogana di introduzione di tali materie. L'articolo 11, insieme ad altre disposizioni relative alla riesportazione, stabilisce che questa debba essere eseguita pre-

vio accertamento della identità delle merci da riesportare, in confronto con quelle importate temporaneamente.

L'osservanza delle norme suaccennate, che risalgono ad epoca in cui l'istituto della temporanea importazione ancora non aveva assunto lo sviluppo e l'importanza dei tempi odierni, è pressoché impossibile nel settore dell'industria tessile e di quella laniera in particolare, dove l'approvvigionamento all'origine viene effettuato in gran parte da ditte

specializzate — anziché direttamente dagli industriali — e la produzione si svolge su vasta scala in fasi e tempi separati, con la cessione da una ditta all'altra dei semilavorati per il passaggio alle lavorazioni successive.

In conseguenza, poi, dell'impiego promiscuo fatto nel settore tessile di materie prime diverse, le quali vengono adoperate in mista intima nella composizione dei filati e dei manufatti da questi ottenuti, risulta oltremodo disagiata — e con risultati non sempre conformi — l'accertamento analitico dei singoli prodotti da riesportare.

In dipendenza di quanto sopra, il criterio della riesportazione per identità ha dovuto per forza di eventi cedere gradualmente il passo a quello della riesportazione per equivalenza, basato sulla fungibilità delle materie prime adoperate dagli stabilimenti di lavorazione e sul fatto che non riesce, in pratica, possibile accertare se il prodotto in uscita dallo Stato sia il risultato della lavorazione ottenuta con materie prime di diversa origine e provenienza.

In relazione a quanto sopra si avverte quindi la necessità di adeguare sul piano giuridico l'istituto della temporanea importazio-

ne alle esigenze degli operatori industriali e commerciali.

A tale scopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge, mediante il quale sono intanto apportate alcune modifiche alla normativa vigente nel settore delle materie tessili.

Nel provvedimento in parola vengono precisati, con l'articolo 1, i limiti oggettivi delle agevolazioni ammesse, rispetto alle materie prime tessili da importare in regime di temporanea, consentendo la riesportazione dei prodotti ottenuti anche ad opera di persone e per dogane diverse da quelle risultanti dalle bollette di temporanea importazione presentate per lo scarico.

Con l'articolo 2 viene ammesso esplicitamente, per i manufatti tessili prodotti in regime di temporanea, il principio della riesportazione per equivalenza ed è altresì configurata la situazione giuridica conseguente all'avvenuta operazione di esportazione.

Infine, con l'articolo 3, vengono stabiliti i limiti della efficacia del nuovo provvedimento, nel senso che le sue disposizioni cesseranno di avere applicazione dal momento dell'entrata in vigore della nuova legge doganale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La riesportazione dei manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale delle materie prime specificate nelle concessioni istituite con le leggi 27 ottobre 1950, n. 1109 (lana, compresi i cascami e peli animali classificabili come lana, cellulosa e stracci), 5 giugno 1951, n. 540 (*linters* di cotone) e 11 marzo 1953, n. 207 (cotone greggio), può essere effettuata, anche per dogana diversa da quella che ha rilasciato la bolletta di temporanea importazione, ad opera di persona diversa dall'intestatario della bolletta medesima, purché di questi risulti espresso il consenso.

ART. 2.

Per i manufatti considerati nel precedente articolo è facoltà del Ministro delle finanze consentire, con propri decreti, che, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi, siano ammessi alla riesportazione prodotti ottenuti con materie prime nazionali o nazionalizzate equivalenti per specie, qualità e quantità a quelli ottenuti od ottenibili dalla lavorazione o dalla trasformazione delle merci importate temporaneamente.

I prodotti esportati, a norma del precedente comma, a scarico di bollette di importazione temporanea, assumono, agli effetti di questa legge, la medesima condizione giuridica degli equivalenti prodotti ottenibili dalle merci importate temporaneamente. Parimenti, dopo la sostituzione, le merci importate temporaneamente o i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione o trasformazione assumono la condizione giuridica di merci o di prodotti nazionalizzati.

ART. 3.

Le disposizioni contenute nella presente legge restano in vigore fino a quando non saranno state emanate quelle sostitutive della « legge sulle importazioni e sulle esportazioni temporanee », approvata con decreto legislativo 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.